

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dai Magistrati:

Dott. Vincenzo	PROTO	Presidente
Dott. Mario	ADAMO	Consigliere
Dott. Giulio	GRAZIADEI	Rel. Consigliere
Dott. Luigi	MACIOCE	Consigliere
Dott. Paolo	GIULIANI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto dalla:

Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente, per legge difesa dall'Avvocatura generale dello Stato e presso la medesima domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi nr. 12;

- **ricorrente** -

contro

P. Di G., elettivamente domiciliato in Roma, alla via R. Grazioli Lante nr. 76, presso l'avv. Stefania Jasonna, difeso dall'avv. Giovanni Romano per procura a margine del controricorso;

intimato -

per la cassazione del decreto della Corte d'Appello di Roma del 24 gennaio-14 febbraio 2002;

sentiti

il Cons. Graziadei, che ha svolto la relazione della causa;

l'avv. Romano, per il resistente;

il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale Fulvio Uccella, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

La Corte, considerato:

-che P. Di G., sostenendo di aver subito un danno patrimoniale e non patrimoniale per l'eccessiva durata di un giudizio promosso davanti al Tribunale amministrativo della Campania nel 1993 e conclusosi nel 1997 (giudizio inerente a contributo per l'assistenza di persona inabile), nel 2001 ha citato dinanzi alla Corte d'appello di Roma la Presidenza del Consiglio dei Ministri, chiedendone la condanna al pagamento di un'equa riparazione, ai sensi degli artt. 2 e 6 della legge 24 marzo 2001, nr. 89.

-che la Corte d'appello, con decreto depositato il 14 febbraio 2002, ha determinato in tre anni la ragionevole durata della causa, e, per l'eccedenza, ha accordato all'istante la somma di € 2065,83, a ristoro della sofferenza e dell'ansia ricollegabili all'attesa della risposta sulla domanda di giustizia;

-che la Presidenza del Consiglio, con atto notificato il 20 marzo 2003, ha chiesto la cassazione di detto decreto, con due censure, rispettivamente denunciando la violazione dell'art. 2686 c.c., in quanto la richiesta di riparazione non poteva essere accolta in difetto di prova del danno morale, e l'insufficienza della motivazione, con riguardo all'affermazione dell'irragionevole durata di controversia conclusasi (con transazione) in meno di quattro anni;

-che il Di G. ha replicato con controricorso, contestando l'ammissibilità dell'impugnazione per carenza degli elementi di cui all'art. 366 primo comma nn. 3 e 4 cod. proc. civ.;

-che il resistente ha depositato memoria;

-che il ricorso, esponendo i fatti di causa mediante inserimento nel proprio contesto di copia del provvedimento impugnato, ottempera all'onere di cui all'art. 366 primo comma nr. 3 c.p.c., dato che tale provvedimento sinteticamente ricostruisce la vicenda processuale nei suoi termini essenziali;

-che il ricorso medesimo esprime specifiche censure, ricollegabili al contenuto del decreto della Corte d'appello ed alle argomentazioni che lo sostengono, e così risponde al requisito di cui al nr. 4 di detto art. 366 primo comma c.p.c., solo con riferimento alla prima delle riportate deduzioni, rivolta a negare che le regole generali sull'onere della prova legittimino la presunzione applicata da detta Corte circa il verificarsi di danno non patrimoniale in dipendenza dell'eccessivo prolungarsi della contesa, non anche con riferimento alla seconda, la quale si esaurisce nell'enunciazione della ragionevolezza del protrarsi per quattro anni della causa dinanzi al Giudice amministrativo, senza pertinenti critiche avverso il difforme convincimento espresso dal provvedimento impugnato (in linea con i parametri medi elaborati dall'orientamento giurisprudenziale della Corte europea dei diritti dell'uomo);

-che, nei limiti in cui resta esaminabile, il ricorso deve essere respinto, rilevandosi, in adesione a quanto affermato dalle Sezioni unite con sentenza 26 gennaio 2004 nr. 1338 (e dal successivo conforme indirizzo di questa Sezione; v., *ex pluribus*, Cass. 5 agosto 2004 nr. 15093), che il danno non patrimoniale è conseguenza normale, ancorché non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di modo che va ritenuto sussistente, senza bisogno di specifica prova (diretta o presuntiva), in ragione dell'obiettivo riscontro della violazione stessa, quando non sussistano circostanze particolari che ne evidenzino la mancanza nel caso concreto;

-che, in conclusione, il ricorso deve essere respinto, con la conseguenziale condanna della ricorrente al pagamento delle spese di questa fase processuale;

P.Q.M.

-rigetta il ricorso e condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento, in favore dell'avv. Giovanni Romano quale difensore antistatario del resistente, delle spese del presente giudizio, liquidandole nella complessiva misura di € 1800, di cui € 1700 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione prima civile della Corte di Cassazione, il 31 gennaio 2005.

Vincenzo Proto, presidente
Giulio Graziadei, estensore.

Depositata in Cancelleria il 04 marzo 2005.